



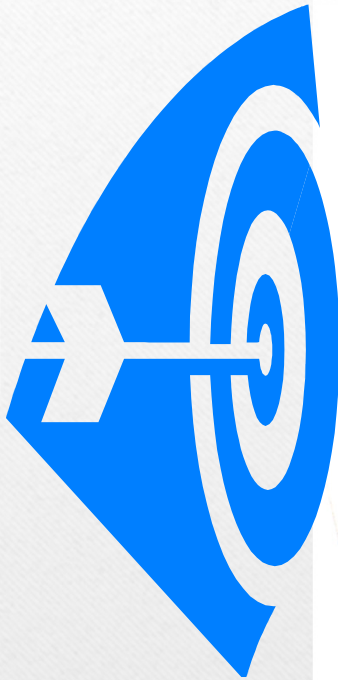
SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO GIORNALISTICO

Maggio 2018

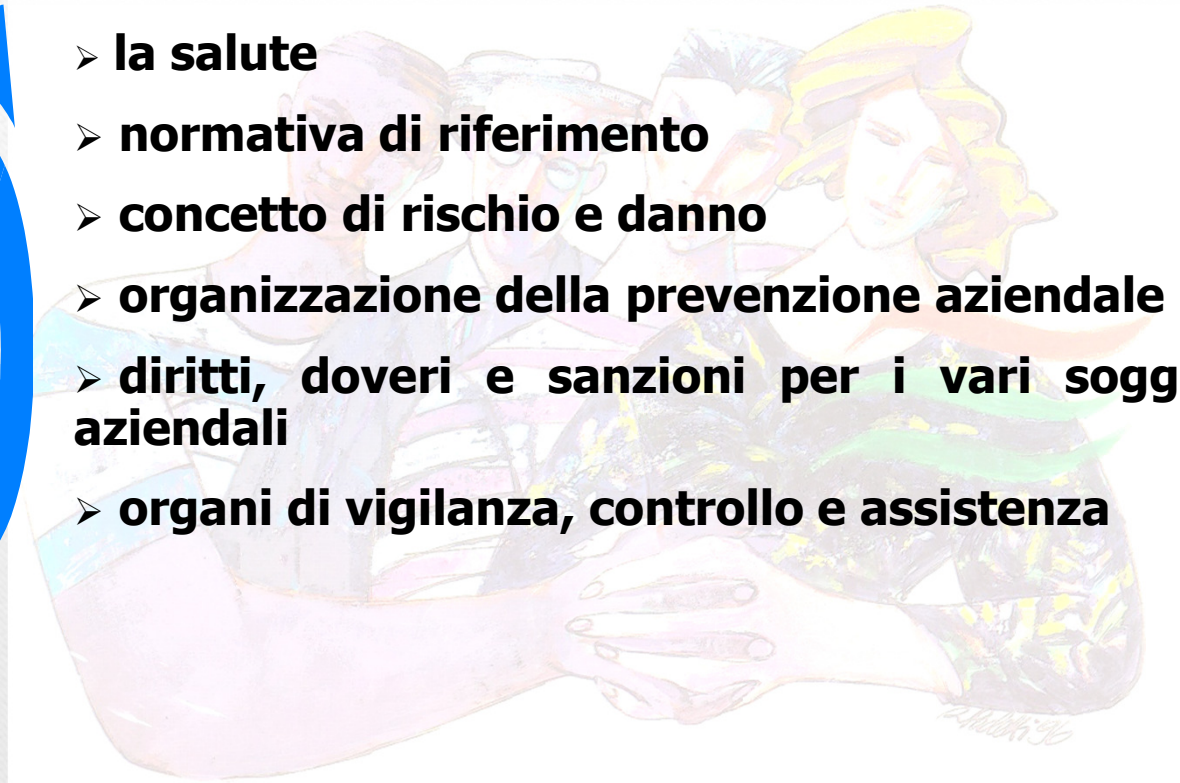
Roberta Vaia

Dipartimento salute e sicurezza Cisl Lombardia

contenuti



- **la salute**
- **normativa di riferimento**
- **concetto di rischio e danno**
- **organizzazione della prevenzione aziendale**
- **diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali**
- **organi di vigilanza, controllo e assistenza**





LA SALUTE

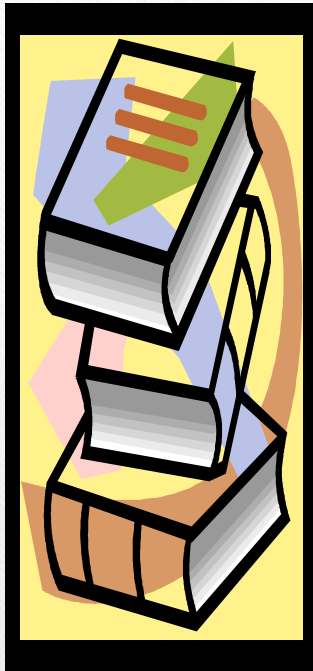
La salute: definizione



"La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale ...

... e non consiste solamente in un'assenza di malattia o di infermità"

Organizzazione Mondiale della Sanità



**La salute e la sicurezza del lavoro
sono un problema di rilevanza
STRATEGICA per ogni organizzazione**

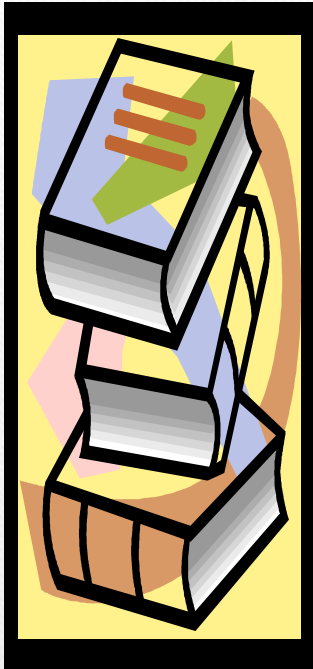
...

**... Infortuni, malattie rappresentano
oneri, difficoltà, problemi per
l'infortunato, per la collettività e per
l'organizzazione stessa**



NORMATIVA

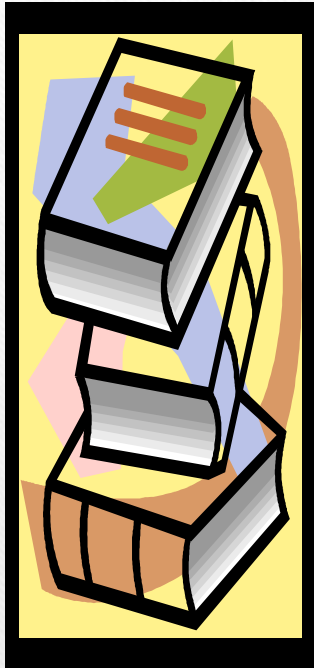
Tutela della salute lavorativa



La tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro trova molti riferimenti sul piano normativo:

- ✓ **Costituzione**
- ✓ **Codice civile**
- ✓ **Statuto dei lavoratori**
- ✓ **D.Lgs. 81/2008**
- ✓ **Ccnl**

Costituzione

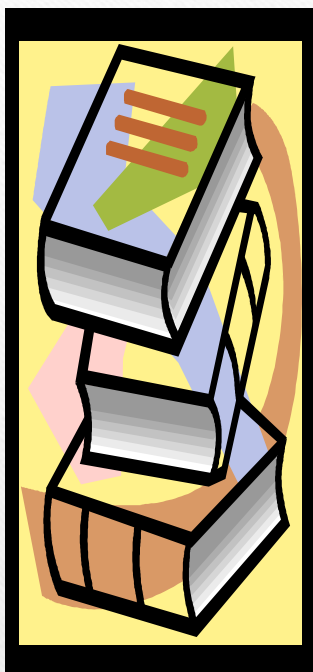


Art.32, considera la salute, compresa quella sul lavoro, come *"fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"*

Art.35 *"la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni"*

Art.41, stabilisce che *"l'iniziativa economica privata è libera"* e aggiunge però che *"non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana"*

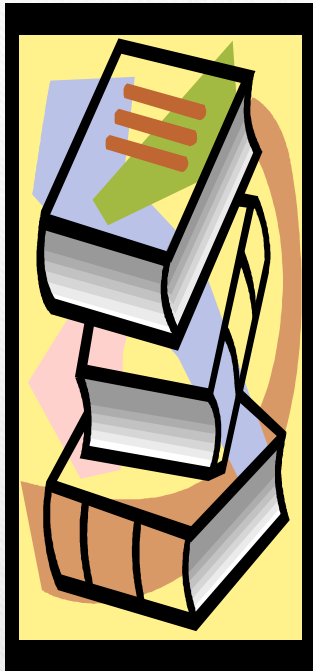
Codice civile



Art.2087, stabilisce che *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*

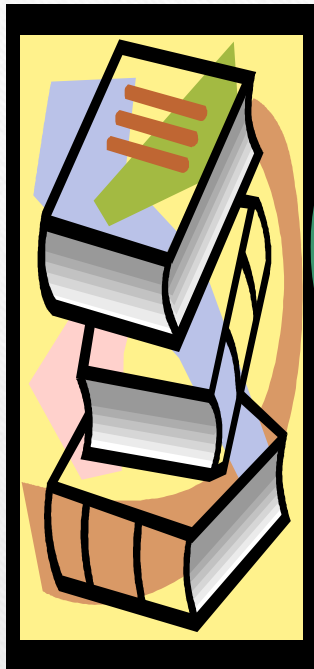
Art.2050, *“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa ... è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”*

Statuto dei lavoratori



Art.9 *"i lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica"*

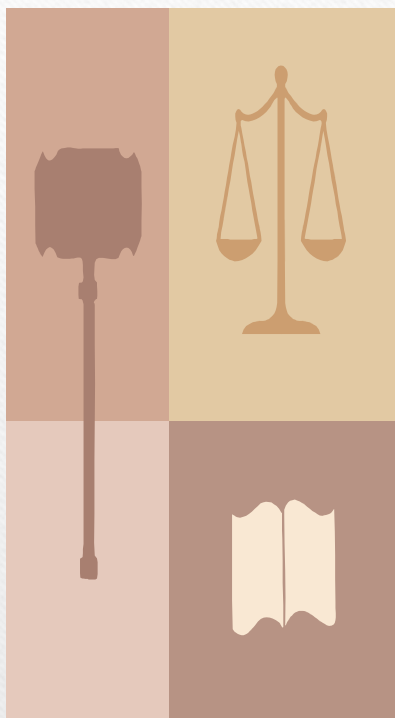
Testo Unico 81/2008



*decreto
legislativo
81/2008*

*13 titoli
306 articoli
51 allegati
71.346 parole*

nel Dlgs. 81/08 non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti (norme per la prevenzione di incidenti rilevanti, tutela delle lavoratrici in gravidanza, ...)



“...Le leggi e i regolamenti non bastano, ma sono strumenti indispensabili ...”

Giorgio Napolitano
Presidente della Repubblica Italiana
(discorso del 1° maggio 2008)



PERICOLO
RISCHIO
DANNO

Concetto di rischio e danno

PERICOLO

qualsiasi cosa (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) **potenzialmente** in grado di arrecare danno

DANNO

Lesione fisica o danno alla salute

RISCHIO

Un rischio è la **probabilità**, che qualcuno possa subire danni a causa di un determinato pericolo

Conseguenze



Infortunio

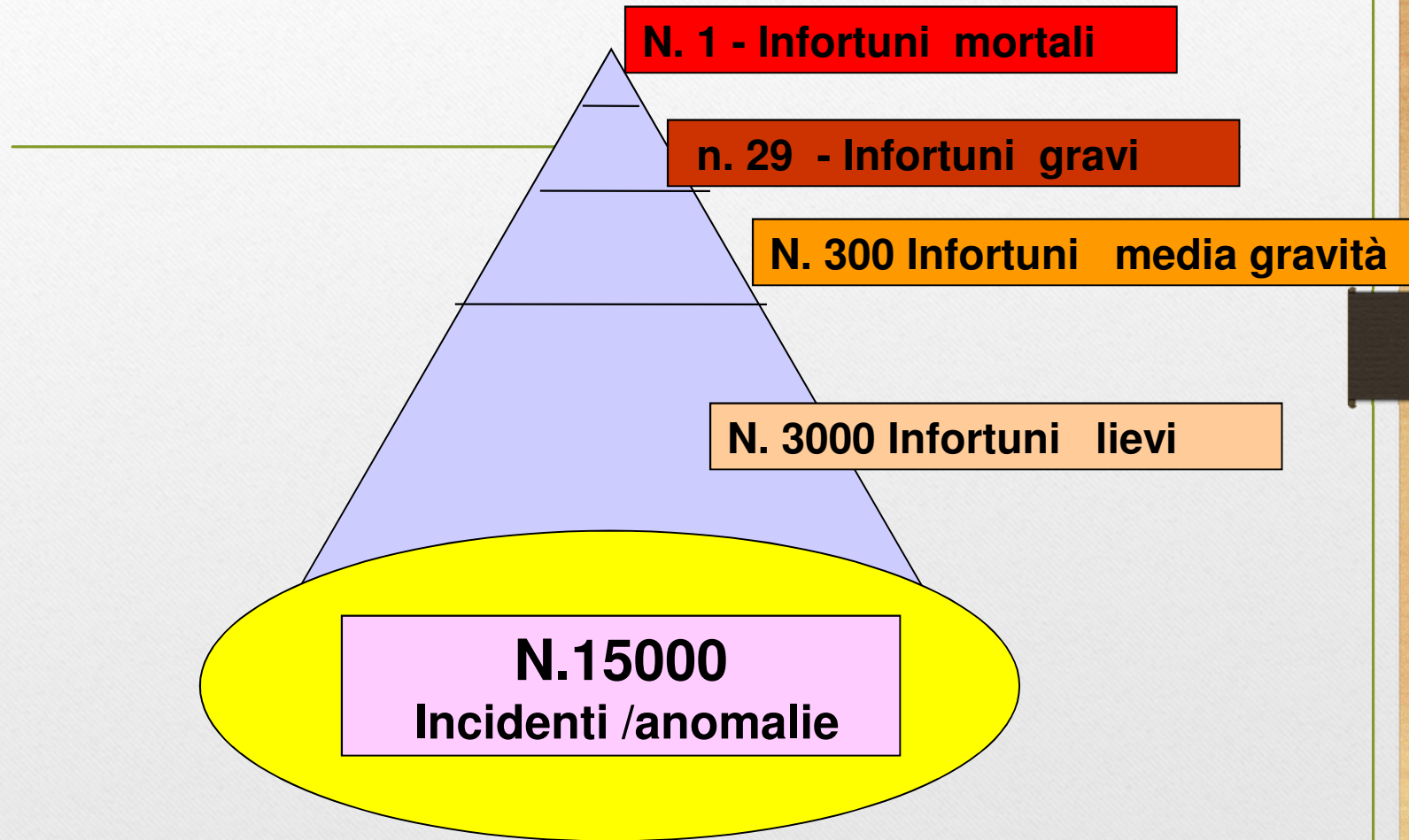
Incidente determinato da una causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea



Malattia professionale

Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi la morte o l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea

Dall'incidente all'infortunio



Il fenomeno infortunistico

In Italia

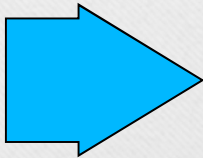
Infortuni denunciati al giorno	ca. 1740
Infortuni Mortali/ giorno	2/3
Giornate lavorative perse per infortuni e M.P. in un anno:	ca. 16,5 mil.
Costo stimato complessivo annuo per infortuni e M.P.	ca. 45,5 mld. € (3,2% PIL)
Costi diretti INAIL	ca. 6,2 mld. €



ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 28)

- *I datori di lavoro hanno il dovere di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.*
- La valutazione dei rischi consente ai datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.



**IL DATORE DI LAVORO E' SEMPRE
IL RESPONSABILE**

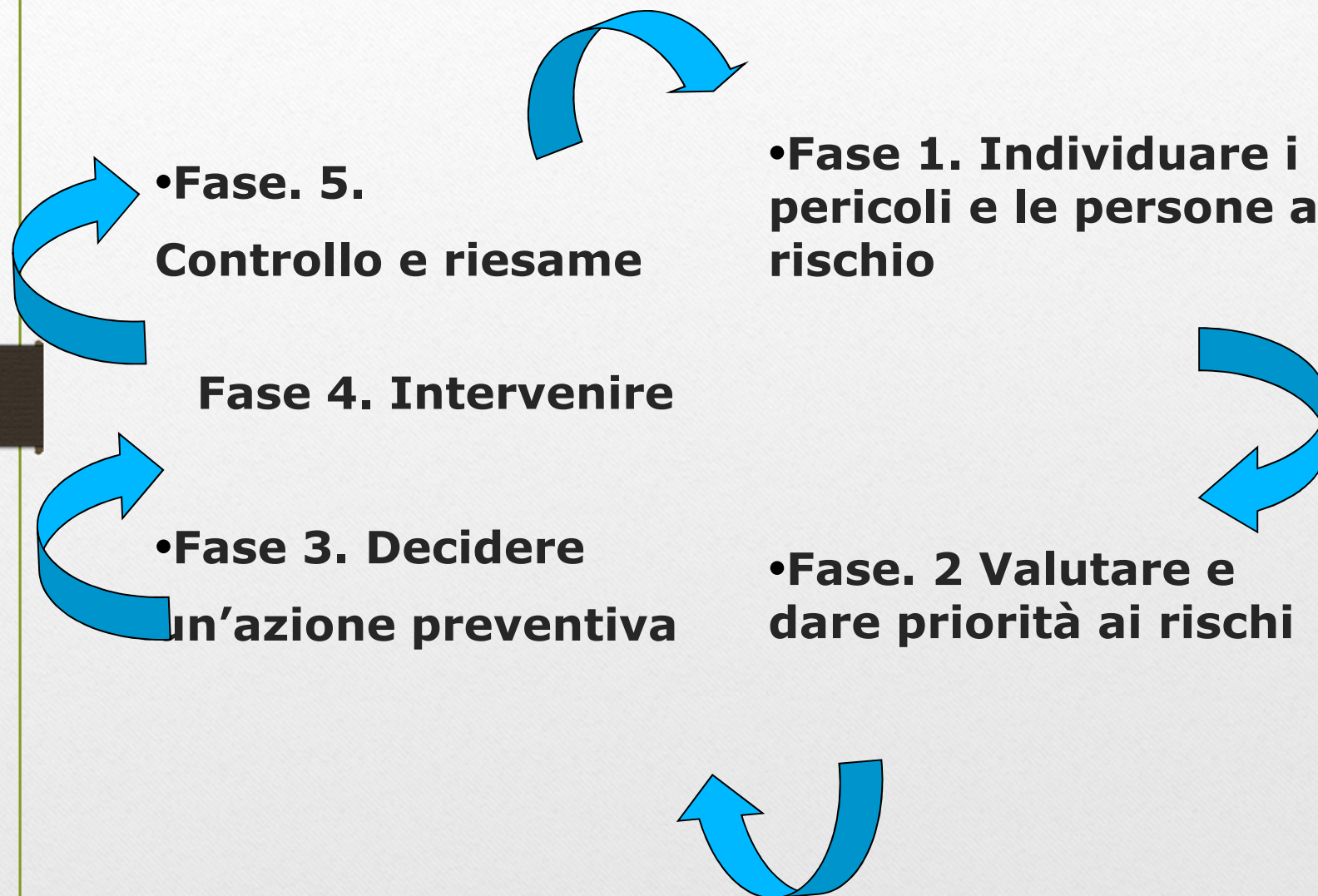
VALUTAZIONE DEI RISCHI

- E' il processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro. Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire:
 - cosa può provocare lesioni o danni;
 - se è possibile eliminare i pericoli e, in caso contrario,
 - quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi.
- La valutazione dei rischi è fondamentale per una gestione efficace della sicurezza e della salute, e può essere considerata la chiave di volta per limitare gli infortuni legati all'attività lavorativa e le malattie professionali.

PRINCIPI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- Quando si svolge una valutazione dei rischi è indispensabile rispettare due principi:
 - garantire che tutti i rischi e i pericoli siano presi in considerazione (per esempio, non tralasciare attività secondarie, quali le pulizie).
 - individuato un rischio, la prima cosa da stabilire è se è possibile eliminarlo..

UN PERCORSO CIRCOLARE



VALUTAZIONE RISPETTO AI SINGOLI SOGGETTI

• Particolare attenzione dev'essere prestata alle categorie di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio, per esempio:

- lavoratori con disabilità
- lavoratori giovani o anziani o stranieri
- donne in gravidanza e madri in allattamento
- personale che non ha ricevuto una formazione o privo di esperienza (per esempio, neoassunti, lavoratori stagionali o provvisori).

MISURE DI TUTELA

- Al momento di decidere un'azione preventiva e di protezione è bene valutare:
 - se il rischio possa essere completamente eliminato;
 - nel caso in cui ciò non sia possibile, in che modo ridurre o controllare i rischi per non compromettere la sicurezza e la salute delle persone esposte. Es.
 - combattere i rischi alla fonte,
 - adattare l'attività di lavoro al singolo lavoratore,
 - adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nell'informazione,
 - sostituire i fattori di rischio con altri innocui o meno pericolosi,
 - adottare misure di protezione collettive anziché individuali (da ritenere l'ultima ratio)
 - istruire e formare adeguatamente i lavoratori.

ATTUARE LA PREVENZIONE

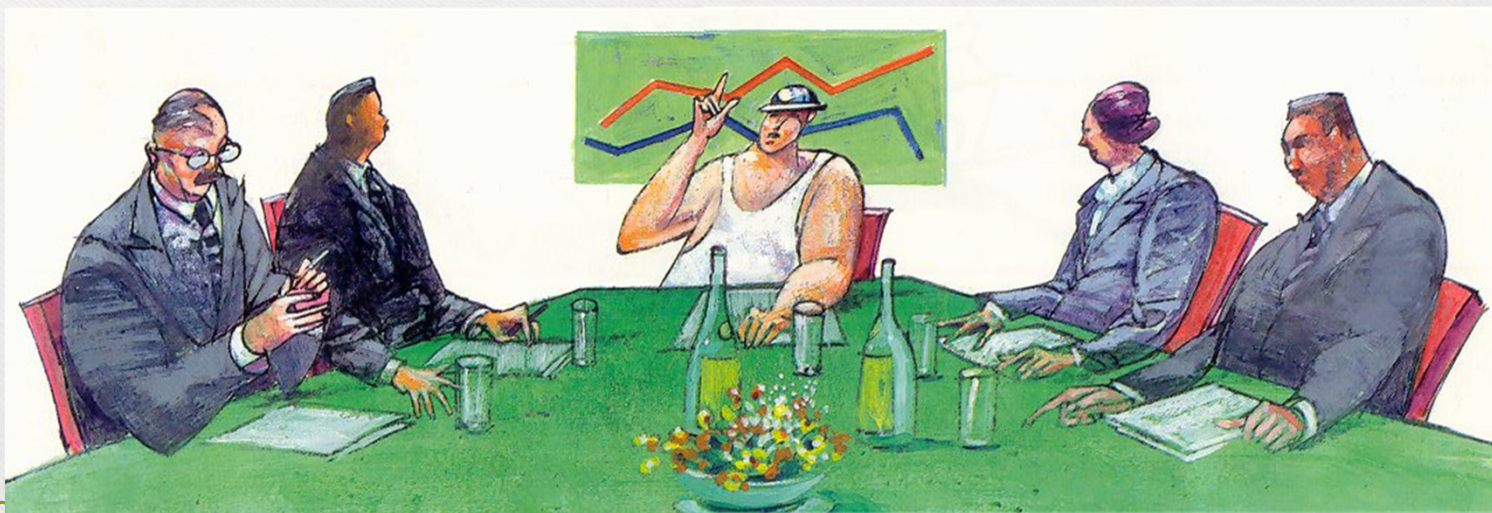
- Un'attuazione efficace implica l'elaborazione di un piano, che sarà riportato sul Documento di Valutazione dei Rischi in cui siano specificati:
 - le persone responsabili di attuare determinate misure
 - le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste
 - i mezzi stanziati per mettere in atto le misure.

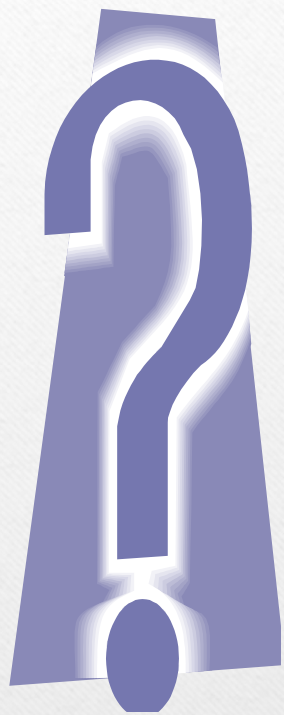
VERIFICA DELLA EFFICACIA

- **L'efficacia delle misure di prevenzione adottate deve essere monitorata per garantire che i risultati della valutazione dei rischi abbiano raggiunto lo scopo senza creare problemi di altra natura.**
- **La valutazione deve essere opportunamente riesaminata e rivista, in particolare:**
 - in caso di variazioni significative nell'organizzazione dell'azienda
 - alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o un incidente o dei risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano problemi
 - se le misure preventive in atto sono superate da nuove misure tecniche/organizzative che consentano di ulteriormente ridurre i rischi

LA RIUNIONE PERIODICA (ART. 35)

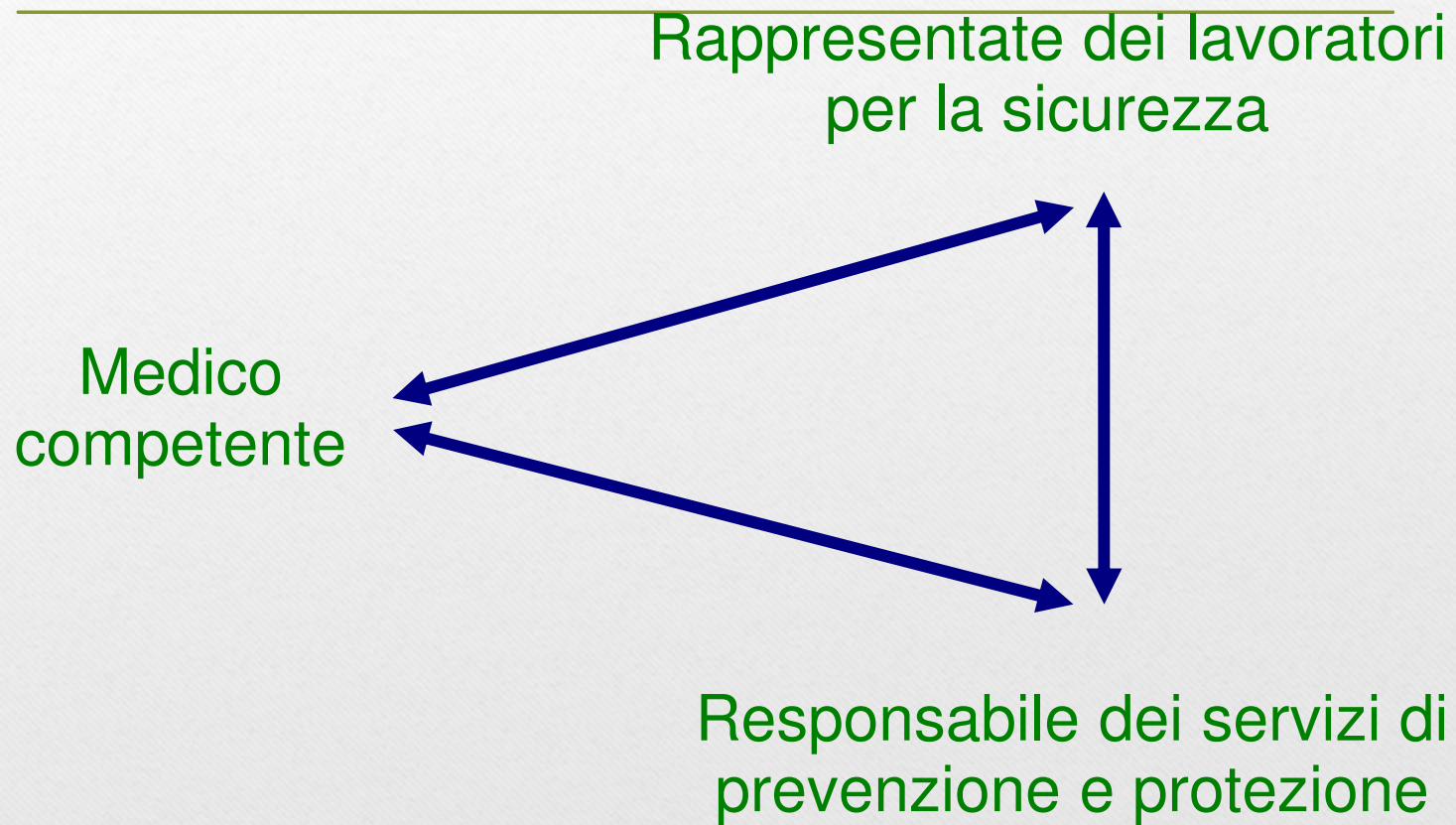
- 2. Nel corso della riunione il DL, RSPP, MC e **RLS** analizzano
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.



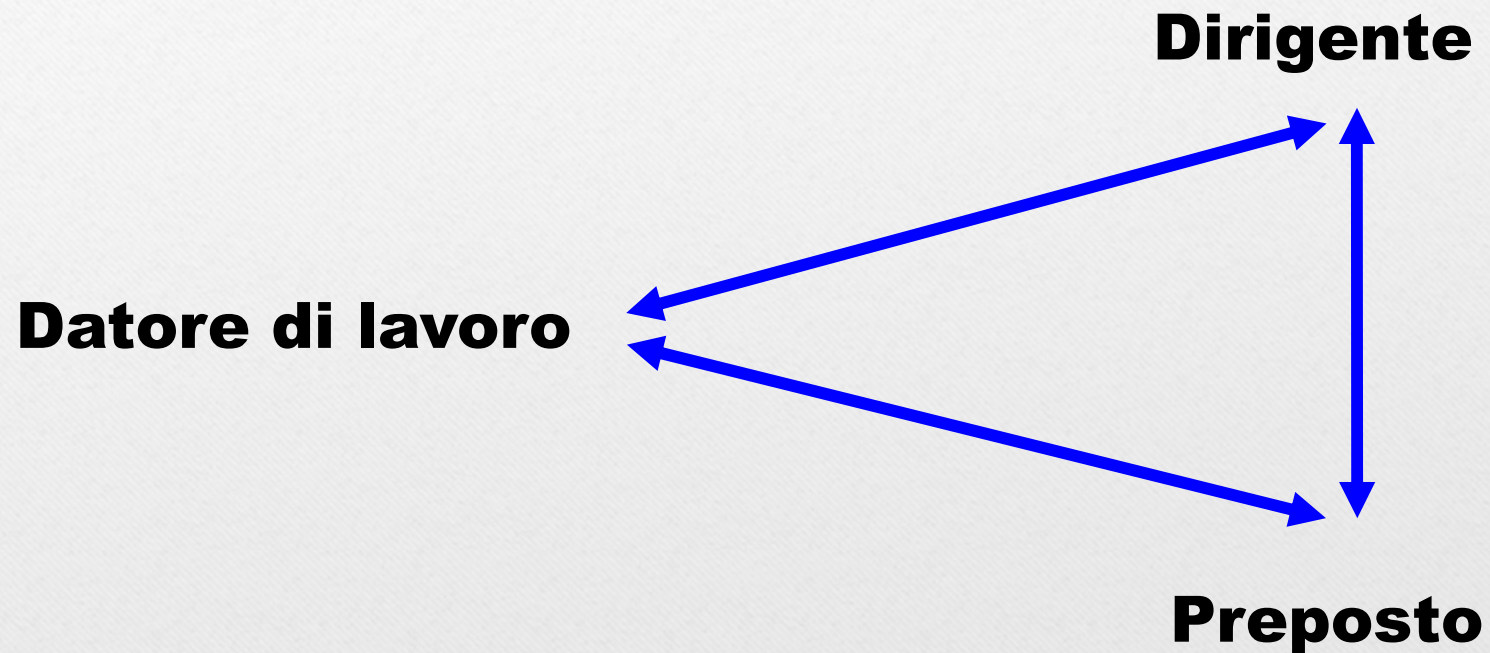


DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI

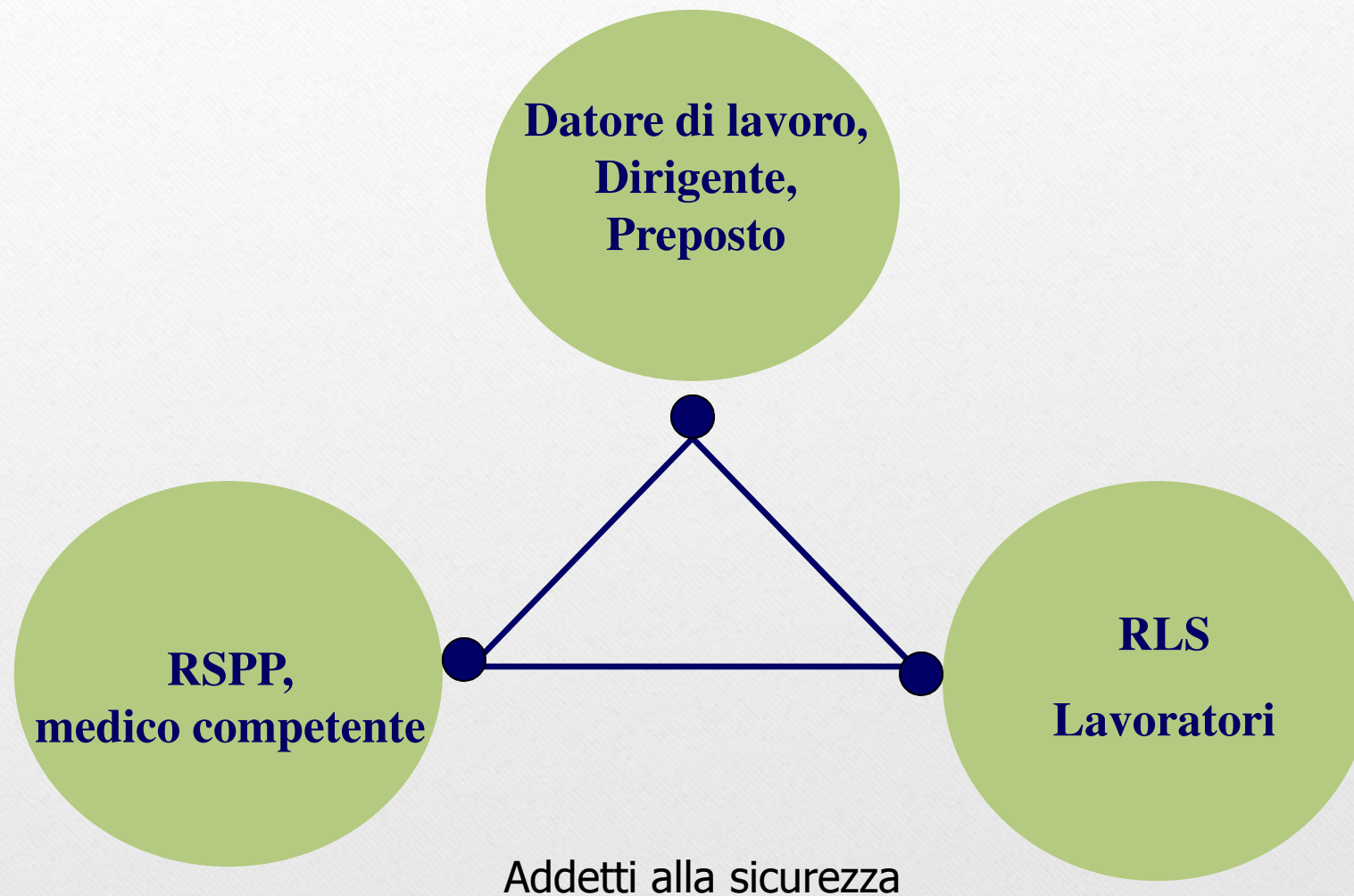
IL TRIANGOLO DELLE COMPETENZE



IL TRIANGOLO DELLE DECISIONI



LE FIGURE COINVOLTE



IL DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il responsabile, con poteri decisionali e di spesa, della organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività



IL DIRIGENTE

Persona che attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, ne esercita in concreto i poteri giuridici



IL PREPOSTO

Persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Art. 299 – La posizione di garanzia grava anche su colui che pur sprovvisto di regolare investitura, ne esercita in concreto i poteri giuridici



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Cosa fa:

- Individua i rischi
- Valuta i rischi
- Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori
- Elabora le procedure di sicurezza
- Fornisce ai lavoratori le informazioni necessarie
- Partecipa alla riunione periodica



Il datore di lavoro è comunque responsabile di queste attività

IL MEDICO COMPETENTE

Cosa fa:

- effettua le visite mediche e gli accertamenti sanitari
- esprime giudizi di idoneità
- collabora alla predisposizione del servizio di Pronto Soccorso
- informa i lavoratori sul significato e i risultati degli accertamenti sanitari
- collabora all'attività di informazione e formazione
- è tenuto al segreto professionale



IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Cosa fa:

- ❖ Accede ai luoghi di lavoro
- ❖ E' consultato su valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione, verifica della prevenzione e formazione dei lavoratori
- ❖ Riceve informazioni e documentazioni aziendali
- ❖ Riceve informazioni dai servizi di vigilanza
- ❖ Rappresenta i lavoratori nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ALLE EMERGENZE

- OBBLIGHI DEL Datore di Lavoro (art. 18)...
- b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*



- Obblighi di formazione specifica (art. 37)
- COMPITI e GESTIONE (art. 44 e 45)

IL LAVORATORE

- Persona che, **INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del lavoro

IL LAVORATORE

- Il lavoratore è coinvolto direttamente nell'attività di prevenzione aziendale: infatti è chiamato obbligatoriamente a segnalare le inefficienze dei mezzi, dei dispositivi e le situazioni di pericolo; inoltre è obbligato a contribuire agli adempimenti di tutela, per quanto di sua diretta competenza

IL LAVORATORE

- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria e altrui salute e sicurezza, conformemente alla sua FORMAZIONE, ALLE ISTRUZIONI E AI MEZZI FORNITI DAL DATORE DI LAVORO

LE RESPONSABILITA'

(a grandi linee)

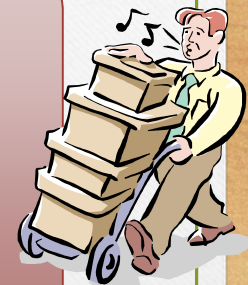


Dirigente

- Organizzazione
- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione

Datore di Lavoro

- Gestione
- Organizzazione
- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Preposto

- Controllo
- Vigilanza
- Attuazione



Lavoratore

- Attuazione



per ciascuna di queste figure
sono previste sanzioni penali



ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

A CHI RIVOLGERSI:

• In materia di tutela di salute negli ambienti di lavoro, gli organi di vigilanza principalmente deputati ad intervenire sono:

- ATS (ex ASL) - Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
- I Vigili del fuoco
- La direzione provinciale del lavoro
- INAIL
- Comando carabinieri per tutela del lavoro

AZIENDA TERRITORIALE SANITARIA (ATS)

Le ispezioni possono essere attivate da una segnalazione o in seguito ad una denuncia d'infortunio o malattia professionale, ma possono anche far parte del programma operativo di vigilanza stabilito dall'ASL in cooperazione con le regioni.

Le ATS possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale se riscontrano gravi e ripetute violazioni in materia di salute e sicurezza.

Le ATS controllano l'attività di sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti delle aziende ed esaminano i ricorsi contro i giudizi di idoneità specifica alla mansione formulati dal Medico Competente,

Sono anche l'organo tecnico deputato ad emettere per conto del Comune di appartenenza autorizzazioni, pareri e/o nulla osta, previsti da leggi e relativi all'igiene e sicurezza del lavoro

VIGILI DEL FUOCO

Per le norme in materia di prevenzione incendi, l'organo di vigilanza competente è costituito dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

La verifica riguarda l'attuazione delle norme che si prefiggono di prevenire l'insorgere di incendi e la formazione e l'innesco di miscele esplosive.

Nei casi previsti emettono il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)

Si occupano anche di organizzare i corsi di formazione obbligatoria per alcune tipologie di rischio (oltre alla prevenzione incendi, ad es. anche la manipolazione di gas tossici)

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO (DTL)

Ente territoriale del ministero del Lavoro e delle politiche Sociali presente in ambito provinciale.

Le attività della direzione Provinciale del lavoro sono:

- Ricevere le richieste d'intervento dei lavoratori nei confronti di qualunque situazione pregiudizievole.
- Affari legali che svolge le attività relative ai contenziosi sul posto di lavoro
- Vigilanza tecnica che comprende principalmente le attività di verifica e controllo per garantire la sicurezza sul lavoro

EX ISPESL (INAIL)

E' l'organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale. E' chiamato a svolgere attività di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli ambienti di lavoro.

L'istituto svolge le seguenti attività: ricerca, studio, sperimentazione ed elaborazione dei criteri e delle metodologie per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi.

INAIL

E' un ente pubblico che ha lo scopo di:

Tutelare le vittime degli infortuni sul lavoro

Di ridurre il fenomeno infortunistico

Di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio

Garantire il reinserimento nella vita lavorative degli infortunati sul lavoro.

- Ad esempio in caso di infortunio sul lavoro l'INAIL interviene dando al lavoratore un sostegno economico.
- L'INAIL si finanzia grazie all'assicurazione obbligatoria che i datori di lavoro pagano per tutti i loro dipendenti.

COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO

E' istituito per poter esercitare la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura ed in genere ovunque è previsto un lavoro stipendiato.

I carabinieri di questo reparto specializzato hanno la qualifica di ispettori del lavoro e operano al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.